

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/D PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - TUTELA HABITAT SEMINATURALI E BIODIVERSITA'****AZIONI :**

1. Mantenimento di biotopi e zone umide;
2. Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica;

**1.DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

Le azioni descritte sono fundamentalmente finalizzate all'aumento della complessità ecosistemica degli ambienti agricoli attraverso l'attivazione di interventi volti a ristabilire le condizioni per una naturalità diffusa.

Infatti, la conservazione e l'incremento del numero di soggetti all'interno delle popolazioni animali e vegetali autoctone rientra nell'ottica della multifunzionalità attribuita all'attività agricola dalla nuova PAC.

Notevole interesse, in primo luogo, riveste la conservazione attiva del territorio in relazione all'incremento dei flussi migratori dell'avifauna, rispetto a cui incide sia presenza di aree umide e a particolari modalità di gestione degli ambienti agricoli.

Inoltre, la valorizzazione della biodiversità all'interno delle cenosi prative è maggiormente laddove si sia storicamente evidente una vocazione locale alla foraggicoltura, sia in termini di qualità che in termini di produttività .

**1.2 - Obiettivi**

Si possono di seguito elencare gli obiettivi operativi della Misura con il seguente ordine di priorità:

1. Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;
2. Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva;

**1.3 - Ambito territoriale***Azione 1*

- a. Comuni designati Vulnerabili ai nitrati di origine agricola compresi nelle aree di ricarica degli acquiferi e delle risorgive (Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006);
- b. Aree umide censite e classificate come biotopi (ambienti vitali ed omogenei, delimitati rispetto alle superfici circostanti, nei quali sussistono comunità vegetali ed animali autoctone) da Comuni, Province e ARPAV;
- c. Golene (con esclusivo riferimento cartografico agli ambiti individuati in Allegato alla Misura 214-g)

Diversamente dai precedenti bandi di apertura termini (DGR 199/08 e DGR 877/09), grazie alla modifica del Programma di Sviluppo Rurale approvata con DGR n. 4082 del 29/12/2009 viene consentita l'attivazione della presente azione anche all'interno delle zone SIC e ZPS.

*Azione 2*

Tutto il territorio regionale.

Diversamente dai precedenti bandi di apertura termini (DGR 199/08 e DGR 877/09), grazie alla modifica del Programma di Sviluppo Rurale approvata con DGR n. 4082 del 29/12/2009 viene consentita l'attivazione della presente azione anche all'interno delle zone SIC e ZPS.

## **2. SOGGETTI RICHIEDENTI**

### **2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

### **2.2 – Criteri di ammissibilità**

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

La superficie interessata dagli impegni in oggetto dovrà essere singolarmente pari a un minimo di 2000 mq; l'appezzamento massimo accorpato in ambito aziendale non può essere maggiore di due ettari. Oltre i 5 ettari di SAU aziendale, le superfici di impegno delle suddette azioni possono riguardare al massimo il 10% della SAU aziendale rimanente. Ne consegue che fino ai 5 ettari di SAU l'azienda agricola può aderire per la totalità della SAU seminativa aziendale.

## **3.IMPEGNI PREVISTI**

### **3.1 – Tipo di impegni previsti.**

*Azione 1- Mantenimento di biotopi e zone umide (queste ultime, anche realizzate mediante l'azione 3 della Misura 216- "investimenti non produttivi")*

- Mantenimento di un adeguato livello idrico (salvo a causa di siccità perdurante), ossia impedire il prosciugamento dell'area, dall'inizio di novembre al 30 giugno di ogni anno al fine di garantire un'azione efficace all'alimentazione e alla riproduzione della fauna selvatica.
- Il mantenimento del livello idrico può essere ottenuto anche attraverso l'interruzione del drenaggio delle acque;
- Divieto di derivazione dell'acqua necessaria al mantenimento dell'area umida tramite emungimento da falda;
- Mantenimento di profondità diversificate nelle zone umide, idonee al permanere dei tipi di vegetazione esistenti e della fauna associata;
- Cura e manutenzione delle eventuali arginature naturali che delimitano l'area umida;
- Divieto di sbancamento;
- Divieto di immissione nella superficie oggetto d'intervento di specie vegetali alloctone, al fine di salvaguardare le specie vegetali spontanee presenti;
- Regolamentazione della frequentazione e dell'accesso pedonale con divieto di accesso nei periodi di riproduzione delle specie.
- Effettuazione, nei prati umidi, di almeno uno sfalcio annuale, con asportazione dell'erba sfalciata.
- Divieto di abbattimento di uccelli ittiofagi, ancorché causanti danni all'itticoltura.

*Azione 2- Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica*

Il mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica può prevedere l'adozione anche di una sola delle azioni sotto descritte ai punti 2.a, 2.b o 2.c

*Azione 2.a- semina di colture a perdere e intercalari*

- Semina primaverile di colture che devono rimanere in campo sino al 15/3 dell'anno successivo;
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- Colture attuabili: mais, mais consociato con una o più delle seguenti specie : girasole, sorgo, saggina, miglio, panico. La consociazione può essere realizzata anche per fasce monospecifiche, della larghezza massima di 10 m. La presenza del mais non può essere inferiore al 50% della superficie interessata. È consigliata la semina di *Lolium perenne* (loietto) nell'interfilare del mais. Consociazioni diverse dovranno essere giustificate tecnicamente;
- Le colture a perdere possono essere realizzate, oltre che sull'intero appezzamento, anche in fasce della larghezza minima di 10 m, marginali agli appezzamenti;
- Sono ammesse sarchiature nel periodo immediatamente successivo alla semina;

*Azione 2.b- valorizzazione dei bordi dei campi come spazio vitale per la fauna, tramite:*

- Realizzazione di fasce erbacee della larghezza compresa tra 5 e 10 m, derivanti da vegetazione spontanea;
- Divieto di semina di essenze prative alloctone;
- Trinciatura della bordura per parcelle, e comunque solo una volta l'anno e in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno;
- La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie oggetto di intervento;

*Azione 2.c - conversione su superfici limitate e sparse destinate a seminativi in prati tramite i seguenti impegni:*

- semina di un miscuglio polifita di specie di lunga durata, utilizzando essenze prative o fiorume di prati stabili locali;
- Sfalcio del prato in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno;
- Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti, - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente -, da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;
- La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie destinata a prato;
- I prati non possono essere adibiti al transito ordinario di mezzi agricoli;
- La conversione a prato deve essere realizzata entro il 15 maggio del primo anno di impegno;
- Le superfici oggetto d'impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo.

**3.2 - Limiti e condizioni**

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);
- Non possono essere ammessi al godimento di benefici i progetti che si sviluppano all'interno di superfici coltivate afferenti ad aziende faunistiche venatorie, laddove impegni simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).

**NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE**

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui alla DGR 29.12.2009 n. 4081:

“Regolamento (CE) n. 73/2009, articoli 5 e 6. Recepimento del DM 30125 del 22 dicembre 2009 in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l’anno 2010”.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all’art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125.

### **3.3 – Durata degli impegni / Vincoli**

Il periodo di impegno è pari a 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

## **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

### **4.1 - Importo messo a bando**

L’importo quinquennale del presente bando è pari a € 4.300.000.

### **4.2 - Livello ed entità dell’aiuto**

Azione 1 “Mantenimento di biotopi e zone umide” : 262 €/ha/anno

Azione 2 “Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica”:

- Colture a perdere: 600 €/ha/anno
- Conversione di limitate superfici da seminativi a prati : 385 €/ha/anno
- Valorizzazione bordure dei campi : 342 €/ha/anno

*I pagamenti unitari sopra riportati sono suscettibili di modifica in aumento, in relazione agli esiti delle proposte di modifica del PSR che gli Uffici della Giunta Regionale stanno avviando in sede comunitaria.*

## **5. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

### **6.1 Documentazione da allegare alla domanda**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui all’allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d’identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Documentazione aziendale, redatta da un tecnico qualificato ai sensi delle disposizioni generali del bando, costituita da:
  - i. Nel caso gli impegni ricadano all’interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati contestualmente alla presentazione della domanda, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l’individuazione delle superfici interessate dall’impegno in oggetto.
  - ii. schede redatte sulla base del modello predisposto da Avepa, che indicheranno dettagliatamente la disposizione e l’estensione degli elementi naturali presenti e le relative modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno.

I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

## **6.2 – Inadempienze tecniche**

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, recepite con DM 1205/2008 (ora DM 22/12/2009, n 30125) e, in ambito regionale, con DGR 1659 del 24/6/2008.